



**Provvedimento di limitazione  
della circolazione veicolare nella  
ZTL-Anello ferroviario**  
per

**CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI  
cosiddetti "pre-Euro 1" (o "Euro 0")  
con motore a due tempi**

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del 15.11.2006)

**Scheda informativa per i cittadini**

A CURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
DIPARTIMENTO X – COMUNE DI ROMA

[www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it)

**Dal 1° gennaio 2007  
in tutti i giorni della settimana**

**nella ZTL-Anello Ferroviario**

vige

**IL DIVIETO DI ACCESSO E DI  
CIRCOLAZIONE**

**per i CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI a due, tre e quattro ruote dotati di motore a due tempi (ossia a miscela olio/carburante), non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive (cosiddetti "pre-Euro 1" o "Euro 0") [vedi Allegato I].**

**Deroghe "temporanee"**

- ✓ **Fino al 31 ottobre 2007** sono derogati dal divieto i suddetti veicoli il cui conducente **sia residente** all'interno della [ZTL-Anello ferroviario](#).
- ✓ **Fino al 31 dicembre 2009** sono derogati dal divieto i ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote dotati di **motore a quattro tempi** non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

**Deroghe "permanenti"**

Il divieto di circolazione non si applica:

- a) ai ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive, muniti del contrassegno per minorati fisici previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
- b) ai motoveicoli di interesse storico o collezionistico (cosiddetti "motoveicoli storici") iscritti ad uno dei registri di cui all'art. 60 del D. Lgs.n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 215 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- 
- ✓ Per riconoscere la classe ambientale di omologazione del tuo veicolo vedi [l'ALLEGATO I](#).
  - ✓ Per conoscere i confini della ZTL-ANELLO FERROVIARIO vedi [l'ALLEGATO II](#).
  - ✓ Per conoscere la definizione di "ciclomotore" e "motoveicolo" data dal Codice della strada vedi [l'ALLEGATO III](#).
  - ✓ Per conoscere la definizione di "motoveicolo di interesse storico o collezionistico" data dal Codice della strada vedi [l'ALLEGATO IV](#).

## **ALTRE INFORMAZIONI UTILI**

Si ricorda che:

- Sono ancora disponibili gli incentivi messi a disposizione dalla Regione Lazio per l'acquisto di veicoli a due ruote a minor impatto ambientale contestualmente alla rottamazione di un veicolo inquinante. Per ulteriori informazioni visitare il sito: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) o [www.sviluppo.lazio.it](http://www.sviluppo.lazio.it)
- Per circolare sull'intero territorio comunale è obbligatorio per tutti i veicoli a motore, anche quelli a due ruote, effettuare annualmente il controllo dei gas di scarico (Bollino blu). Per informazioni ulteriori visitare il sito: [www.aceaspa.it/pagine/ACEA\\_188.asp](http://www.aceaspa.it/pagine/ACEA_188.asp)

**CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI A 2, 3 E 4 RUOTE**

Per riconoscere la classe ambientale di omologazione del tuo veicolo (cd. pre-Euro 1 o Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3) controlla la direttiva di riferimento riportata sul certificato di idoneità tecnica o carta di circolazione.

**CICLOMOTORI**

<b>CLASSE AMBIENTALE DI OMOLOGAZIONE</b>	<b>DIRETTIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>Pre-EURO 1 EURO 0</b>	Nessuna (*)
<b>EURO 1</b>	97/24/CE - Fase I
<b>EURO 2</b>	97/24/ CE - Fase II

(\*) *Ciclomotori non conformi alla Direttiva 97/24/CE*

**MOTOVEICOLI**

<b>CLASSE AMBIENTALE DI OMOLOGAZIONE</b>	<b>DIRETTIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>Pre-EURO 1 EURO 0</b>	Nessuna (**)
<b>EURO 1</b>	97/24/CE
<b>EURO 2</b>	2002/51/CE - Fase A 2003/77/CE rif. 2002/51/CE - Fase A
<b>EURO 3 (***)</b>	2002/51/CE - Fase B 2003/77/CE rif. 2002/51/CE - Fase B


(\*\*) *Motoveicoli non conformi alla Direttiva 97/24/CE e successive;*

(\*\*\*) *Prevista solo per i motocicli (due ruote).*

**La Z.T.L. “Anello ferroviario”**, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/06/1999 di adozione, ai sensi del Nuovo codice della strada, del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), comprende l’area perimetrata dalle strade di confine (non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento), di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino - Circonvallazione Clodia – Piazzale Clodio – Circonvallazione Clodia – Circonvallazione Trionfale – Piazzale degli Eroi – Via Cipro – Via M. Bragadin – Via Angelo Emo – Via Anastasio II – Piazza Pio XI – Via Satolli – Via F. Bernardini – Via Leone XIII – Via Piccolomini - Via di Villa Betania - Via Aurelia Antica - Via Leone XIII - Piazzetta del Bel Respiro – Via O. Gasparri – Circonvallazione Gianicolense – Piazza San Giovanni di Dio – Circonvallazione Gianicolense – Largo Ravizza – Circonvallazione Gianicolense – Piazzale Dunan – Circonvallazione Gianicolense – Piazza F. Biondo – Via degli Orti di Cesare – Via E. Rolli – Via Stradivari – Ponte Testaccio – Largo G.B. Marzi- Via A. Manuzio – Via B. Franklin – Via Galvani – Largo M. Gelsomini – Via Marmorata – Piazzale Porta San Paolo – Piazzale Ostiense – Viale Marco Polo – Via Roncinotto - Via Beccari - Via Cristoforo Colombo - Viale di Porta Ardeatina - Viale delle Mura Latine (tratto) - Via Talamone - Via Latina (tratto) - Piazza Galeria – Via Acaia – Piazza Armenia – Via Britannia - Piazza Tuscolo – Via Magna Grecia (tratto) – Via Gabi – Via Cerveteri – Piazza Re di Roma – Via Aosta – Via Monza - Via Nola – Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) – Sopraelevata - Largo S. Passamonti - Circonvallazione Tiburtina - Piazzale della Stazione Tiburtina - Circonvallazione Nomentana - Via Tembien – Viale Etiopia – Piazza Addis Abeba - Viale Etiopia -Piazza Gondar – Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) – Circonvallazione Salaria - Via Catalani (Largo Vessella) - Via del Foro Italico (tratto) – Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) - Viale di Tor di Quinto (tratto) – Via Capoprati - Piazzale Maresciallo Giardino.

Nella seguente mappa l’area corrispondente alla **Z.T.L. - Anello Ferroviario** è individuata dal colore viola. (Scarica la mappa dal sito [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it) --->Dipartimento X)



Si riportano gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della Strada) recanti la definizione di “ciclomotore” e “motoveicolo” data dal presente codice.

### **“art.52 Ciclomotori**

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
- b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci (...).

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli”.

### **“53. Motoveicoli**

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) *motocicli*: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) *motocarrozette*: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) *motoveicoli per trasporto promiscuo*: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) *motocarri*: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) *mototrattori*: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) *motoveicoli per trasporti specifici*: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) *motoveicoli per uso speciale*: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) *quadricicli a motore*: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.”

Per le caratteristiche costruttive dei suddetti veicoli si rimanda agli artt. 198, 199 e 200 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Per la definizione di “*motoveicolo di interesse storico e collezionistico*” si riporta rispettivamente l’art.60 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e l’art. 215 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i..

### **“60. Motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico**

*1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.*

*(..)*

*4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.*

*5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.*

*6. Chiunque circola con (..) veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (..)da euro 35 a euro 143 se si tratta di motoveicoli”.*

### **“215. Motoveicoli(..) d'interesse storico o collezionistico**

*1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.*

*2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.*

*3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.*

*4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.*

*5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.*

*6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.*

*7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.*

*8. (..)”.*